

Allegato A) al verbale dell'Assemblea straordinaria del 13/05/2024

STATUTO

DEFINIZIONI E FINALITA'

ART. 1

È costituita "UCHI OROSHI JUDO Associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale", in breve "UCHI OROSHI JUDO ASD APS" con sede in BIBBIANO E.E.), Via F.lli Corradini, n. 59 presso il Centro Sportivo Comunale " L. BEDOGNI".

ART.2

L'Associazione è un centro di vita associativa autonoma, pluralista apartitica, che opera, grazie all'apporto prevalente dei propri soci a titolo gratuito, per finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale nell'interesse dei soci, relativi famigliari e terzi:

- a) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla pratica delle discipline orientali;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali eventi, laboratori esperienziali, corsi finalizzati in particolare alla valorizzazione del bene relazionale;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale a valenza anche sportiva, per il perseguimento dei fini di cui ai punti precedenti;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, anche sotto forma di borse di studio con riduzioni nei costi di accesso alle attività o prevedendone la gratuità;
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata affinché siano utilizzati per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui ai punti precedenti.

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, inoltre, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune per il perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale in quanto rispetto ad esse di natura secondaria e strumentale, sempre nel rispetto dei limiti e condizioni di Legge.

Potrà aderire ad enti di promozione sportiva e ad associazioni di promozione sociale.

Le attività sportive dilettantistiche si svolgeranno nell'osservanza delle norme e direttive del C.O.N.I., delle Federazioni sportive, Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva a cui l'Associazione aderisce. Le norme degli statuti e dei regolamenti dei suddetti

organismi costituiscono parte integrante del presente statuto nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.

I SOCI

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e vengono rappresentati in Assemblea dal genitore che ha sottoscritto la domanda di ammissione a cui è riconosciuto il diritto di voto ma non l'elettorato passivo a meno che non diventi, a sua volta, socio dell'Associazione. L'esercente la potestà genitoriale può delegare anche un componente il nucleo familiare nel rappresentare il minore in associazione.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, la partecipazione attiva alla vita associativa e il rispetto della civile convivenza ed è riconosciuto il godimento di tutti i diritti civili.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 5

Entro 30 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa.

Qualora la domanda venga accolta anche contestualmente alla presentazione della stessa la qualifica di socio diventerà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

In ogni caso l'accettazione della domanda di ammissione viene comunicata al socio attraverso la consegna della tessera o mediante l'invio di lettera a mezzo posta elettronica. Nel caso di diniego della domanda di accettazione, la delibera dovrà essere comunicata per iscritto e dovrà essere debitamente motivata per consentire all'interessato di valutare la sua eventuale impugnazione alla prima assemblea utile.

La quota sociale, o il contributo associativo, non può mai essere trasferita a terzi e non è rivalutabile.

ART. 6

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere e, se di maggiore età, essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- accedere ai libri sociali presentando domanda al Consiglio Direttivo, essendo garantita la pubblicità di tali documenti.

ART.7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale.

Le somme versate per le quote non sono rimborsabili.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per dimissione, decesso, espulsione o radiazione, o per mancato pagamento della quota associativa decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale previo sollecito anche collettivo al relativo versamento.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

In ogni caso, prima di applicare i provvedimenti di sospensione, benché temporanea, di espulsione o radiazione, al socio è concessa la facoltà di replica contro gli addebiti a lui contestati.

ART. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Consiglio direttivo o agli organismi di controllo dell'Associazione entro trenta giorni, ricorso sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

DURATA

ART. 11

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative, determinate annualmente dal Consiglio direttivo;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi di enti, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è destinato alla realizzazione delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse dall'associazione.

ART. 13

Il bilancio (rendiconto economico e finanziario) comprende l'esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31 dicembre successivo.

Qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo avrà cura di indicare nei documenti di bilancio la natura secondaria e strumentale di tali attività rispetto a quelle di interesse generale nonché il rispetto dei vincoli di Legge per il relativo esercizio.

ART. 14

Il bilancio potrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. È fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi bilancio, nonché fondi, riserve o capitali.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano stati ammessi all'associazione e siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni associato è titolare di un voto ma può rappresentare fino ad un massimo di tre associati tramite delega.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima, e l'ordine del giorno.

La convocazione scritta dovrà essere esposta presso la sede sociale o inviata ad ogni socio entro otto giorni prima della riunione.

ART. 16

Il Consiglio direttivo può prevedere la partecipazione alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, con la delibera di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita dalla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 17.

ART. 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, per realizzare operazioni straordinarie quali la fusione, trasformazione o scissione, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno tre quinti dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti in prima convocazione. In seconda convocazione è indispensabile la presenza di almeno un quinto dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 29.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro associato nominato contestualmente alla seduta unitamente alla figura del segretario.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate al fine della consultazione da parte dei soci con l'indicazione, per le elezioni, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, nulle e bianche, e dei voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere tenuto a disposizione dei soci.

ART. 19

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro la data del 31 dicembre di ogni anno.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- elegge gli organismi dirigenti (consiglio direttivo, Organo di controllo) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi;

- qualora venga richiesta la votazione a scrutinio segreto, verrà eletta una commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che, controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 20

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo, Organo Amministrativo, viene eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti e dura in carica quattro anni. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate ed attualmente disciplinate dall'art. 11 del Decreto legislativo 36/2021. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Qualora al consigliere vengano affidati particolari incarichi o mansioni, oltre quelli espressamente previsti per la carica stessa, l'assemblea dei soci potrà deliberare un eventuale compenso.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Egli convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;

e conferisce ai propri componenti le deleghe inerenti alle funzioni che non devono essere assolte collegialmente.

ART. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed eventualmente il bilancio sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- nominare uno o più consiglieri delegati a valutare le domande di ammissione di nuovi soci;
- nominare eventualmente il direttore tecnico a cui è riconosciuto il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto;
- stipulare tutti gli atti e i contatti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o del Vicepresidente in sua vece, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

ART. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il Consigliere decade se sottoposto a sanzione disciplinare di cui all'art. 9.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio, altrimenti si procederà alla sostituzione nella prima assemblea ordinaria convocata, in ogni caso non oltre due mesi dalle dimissioni o decadenza.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di irregolare funzionamento, in caso di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. Decade se c'è richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci e deve dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 27

L'Organo di controllo, anche monocratico, viene eletto nei casi previsti dalla Legge e assolve le funzioni di cui all'articolo 30 del DLgs 117/2017.

ART. 28

I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29

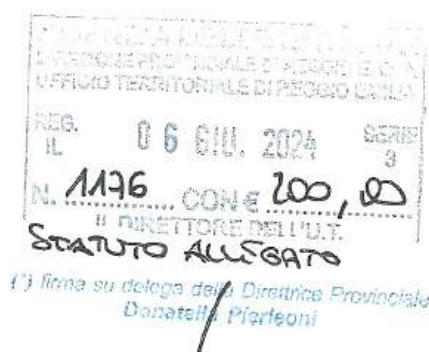
In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve essere devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, fatte salve diverse disposizioni di legge.

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ART. 30

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno si applicano le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.



Capo Team 1
Area 1 Ufficio Territoriale
Francesca Novelli